



Dicastero finanze, economia e sport
Finanze e promozione economica
Servizio contribuzioni e esazione
Piazza Grande 1
6512 Giubiasco

T +41 (0)58 203 14 10
F +41 (0)58 203 14 11
contribuzioni@bellinzona.ch

12 dicembre 2023

Rate e scadenze dell'imposta comunale

Il Municipio, richiamati gli art. 296 e 297 della "Legge tributaria" del 21 giugno 1994, comunica che **l'imposta comunale per l'anno 2024** è riscossa, a contare dal mese di marzo 2024, a cura del Servizio contribuzioni e esazione.

La riscossione ha luogo, di regola, in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto in base all'ultima tassazione o all'importo presumibilmente dovuto; la quarta rata è a conguaglio.

I **termini di scadenza** delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:

- per la I.a rata di acconto il 1. aprile 2024
- per la II.a rata di acconto il 1. giugno 2024
- per la III.a rata di acconto il 1. agosto 2024

Rata a conguaglio: a partire dal 2025, alla data d'intimazione del conteggio.

Ai contribuenti assoggettati all'imposta comunale nel corso dell'anno può essere richiesto il pagamento di una o più rate d'acconto: nei termini ufficiali non ancora scaduti, nei termini ufficiali rimanenti e/o con scadenza alla data d'intimazione.

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza.

Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241 – 242 LT)

Art. 2 e 8* Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'art. 3*.

Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza (art. 242 LT) e sulla restituzione d'imposta (art. 247 LT)

Art. 3 e 8* Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo del 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

Interessi di ritardo (art. 243 LT)

Art. 6 e 8* Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.5%.

Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Trattenuta imposta alla fonte (art. 113 LT)

Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.

Tassa di diffida (art. 21 RLT e art. 2 OM concernente il prelievo di tasse di cancelleria)

Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di pagamento di imposte e di interessi viene percepita una tassa di fr. 50.00.

Importi minimi: rinuncia alla riscossione

Art. 8* Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di fr. 20.00 non sono conteggiati.

Restituzioni e compensazioni

Le restituzioni per imposte pagate ed interessi, nonché le eccedenze d'acconto, possono essere accreditate su altri periodi della partita fiscale del contribuente oppure compensati secondo le regole del diritto civile, fatta riserva dell'art. 8*.

Le restituzioni avverranno solo tramite relazione bancaria o postale; a tal proposito, è obbligatoria la comunicazione di un IBAN.

Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte, eccedenze d'acconto e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

Validità temporale e tassi di interesse

I tassi d'interesse remunerativi degli art. 2 e 3* si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2024.

Il tasso d'interesse di ritardo dell'art. 6* si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2024.

Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Acconto equo

Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi tramite polizze libere, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'art. 6*.

In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'art. 3*.

Il presente avviso è pubblicato all'albo comunale.

IL MUNICIPIO

* Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2024 (del 29 novembre 2023; Pubblicato nel BU 38/2023 del 01.12.2023, pg 328 e segg.)